

**REGOLAMENTO (CE) n. 180/2006 DELLA COMMISSIONE****del 1° febbraio 2006****recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2005/2006 e recante deroga al regolamento (CE) n. 1159/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India, dell'articolo 9, paragrafo 3, e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1159/2003, la Commissione ha stabilito, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2005/2006 per ciascun paese esportatore.
- (3) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede che il paragrafo 1 di detto articolo non si applichi se la differenza fra il quantitativo corrispondente agli obblighi di consegna e il quantitativo totale di zucchero preferenziale ACP-India addebitato non supera il 5 % del quantitativo corrispondente all'obbligo di consegna. Per la Costa d'Avorio, l'India e il Madaga-

scar, i quantitativi consegnati sono inferiori rispettivamente del 6,7 %, del 7,6 % e del 6,7 % ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna. Tenuto conto che i quantitativi di cui trattasi sono modesti e che l'impatto sul mercato comunitario dello zucchero e sull'approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie comunitarie per tale periodo di consegna è stato esiguo, è preferibile non applicare l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003 all'India, alla Costa d'Avorio e al Madagascar e aggiungere i quantitativi non consegnati ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di detti paesi per il periodo di consegna 2005/2006, in conformità all'articolo 12, paragrafo 4, di detto regolamento.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003, il paragrafo 1 di detto articolo non si applica ai quantitativi non consegnati accertati per la Costa d'Avorio, l'India e il Madagascar per il periodo di consegna 2004/2005.

I quantitativi non consegnati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono aggiunti ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di cui all'articolo 2.

*Articolo 2*

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2005/2006 e per i rispettivi paesi esportatori, figurano nell'allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2005/2006, espressi in equivalente zucchero bianco.

| Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India | Obblighi di consegna 2005/2006 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Barbados                                                | 32 638,29                      |
| Belize                                                  | 40 306,70                      |
| Congo                                                   | 10 225,97                      |
| Costa d'Avorio                                          | 10 772,81                      |
| Figi                                                    | 165 305,43                     |
| Guyana                                                  | 159 259,91                     |
| India                                                   | 10 781,10                      |
| Giamaica                                                | 118 851,82                     |
| Kenya                                                   | 5 050,48                       |
| Madagascar                                              | 14 217,02                      |
| Malawi                                                  | 20 993,62                      |
| Maurizio                                                | 493 856,36                     |
| Mozambico                                               | 6 018,62                       |
| Uganda                                                  | 0,00                           |
| Saint Christopher e Nevis                               | 15 689,30                      |
| Suriname                                                | 0,00                           |
| Swaziland                                               | 116 631,85                     |
| Tanzania                                                | 10 298,66                      |
| Trinidad e Tobago                                       | 47 717,60                      |
| Zambia                                                  | 7 086,65                       |
| Zimbabwe                                                | 30 262,59                      |
| Totale                                                  | 1 315 964,78                   |